

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XCVII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MATTEOTTI GIANCARLO

INDI

DEL PRESIDENTE VALSECCHI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Discussione, accantonamento della proposta di legge n. 2949 ed approvazione del disegno di legge n. 3262</i> ):		
Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni. (3262);		CURTI AURELIO . . . . . 1293, 1294 BIMA. . . . . 1294, 1295
NAPOLITANO FRANCESCO: Norme interpretative della legge 14 luglio 1957, n. 585. (2096);		<b>Votazione segreta:</b>
VEDOVATO: Estensione dell'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, al personale dell'Azienda monopolio banane. ( <i>Urgenza</i> ). (2949) . . . . .	1279	PRESIDENTE . . . . . 1297
PRESIDENTE . . . . .	1279, 1282, 1285, 1287, 1288 1290, 1291, 1293, 1294, 1295	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .	1280, 1285 1290, 1291, 1293, 1294, 1295	
ALBERTINI . . . . .	1280, 1289, 1294, 1295	
ARMAROLI . . . . .	1282, 1283, 1287, 1293, 1294	
RAUCCI. . . . .	1283, 1285, 1289, 1290, 1294, 1295	
ZUGNO . . . . .	1283, 1288, 1290	
TERRAGNI . . . . .	1284	
SERVELLO . . . . .	1284	
TURNATURI. . . . .	1284, 1285, 1291, 1293, 1294	
PENAZZATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 1286, 1287, 1291, 1293, 1294, 1295	1286, 1287, 1291, 1293, 1294, 1295	
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1287	
PRETI . . . . .	1291	

La seduta comincia alle 9,50.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni (3262) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Napolitano Francesco: Norme interpretative della legge 14 luglio 1957, n. 585 (2096) e Vedovato: Estensione dell'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, al personale dell'Azienda monopolio banane (Urgenza) (2949).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: «Perequazione del trattamento accessorio del

personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni » e delle proposte di legge: d'iniziativa del deputato Napolitano Francesco: « Norme interpretative della legge 14 luglio 1957, n. 585 » e d'iniziativa del deputato Vedovato: « Estensione dell'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, al personale dell'Azienda monopolio banane ».

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono stati soppressi dal 1° agosto 1954, i cosiddetti diritti « casuali », fino allora goduti dal personale delle Amministrazioni delle Finanze, del Tesoro e della Corte dei conti.

Essi furono oggetto, nella passata legislatura, di ampie ed appassionante discussioni, in Parlamento e fuori, sulla necessità o meno di mantenere in vita tali compensi speciali.

Per giustificare il presente disegno di legge io credo che occorra accennare, sia pure brevemente, alla distinzione fra i cosiddetti diritti casuali « storici » e « non storici » di cui si è sempre sentito tanto parlare e sui quali poco fa l'onorevole Terragni mi chiedeva spiegazioni.

I diritti « casuali » hanno una ragione storico-giuridica molto remota e rappresentano il compenso corrisposto al personale finanziario per determinati atti che gli uffici compiono al di fuori dei loro servizi di istituto, nell'interesse ed a richiesta dei cittadini, oppure per quegli atti per i quali, il personale stesso, è chiamato a responsabilità diretta e personale, lasciandone esente lo Stato. Questa, la definizione, a mio modo di vedere, dei diritti « casuali storici ».

I diritti degli Uffici del registro vennero introdotti con la legge del 13 settembre 1874, n. 2076, e con successive leggi del 1897, del 1901 e del 1923.

Per quanto concerne la domanda di trascrizione, in riferimento agli articoli 2648 e 2672 del codice civile, l'articolo 19 della legge 25 giugno 1943, n. 540, stabilisce esplicitamente che le domande degli interessati quantunque compilate dal procuratore del registro, conservano il carattere di atti di parte e lo Stato non assume, per detti atti, alcuna responsabilità.

I diritti delle Conservatorie dei registri immobiliari, rimontano alla legge 28 dicembre 1867, n. 4137, per cui i funzionari ad esse preposti sono soggetti a gravissime responsabilità per effetto delle leggi e dello stesso codice civile.

ALBERTINI. Rispondono in proprio.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. I diritti degli uffici delle imposte e del catasto, traggono origine dal regio decreto 4 luglio 1897, n. 277, e così via.

Questi i diritti storici che, per poterli sopprimere allorché venne in discussione la questione, si sarebbe dovuto modificare gran parte della legislazione vigente, e, certamente, ad esempio, per le Conservatorie delle ipoteche, addirittura il sistema ipotecario, così come ora è disciplinato dal codice civile.

I diritti casuali però furono estesi, specie in questi anni del dopoguerra, ad altri servizi non strettamente al di fuori di quelli di istituto, suscitando malumori e critiche che portarono alla legge del 1954, la quale, però, non poté non escludere, per le ragioni anzidette, i diritti storici che vennero mantenuti sotto la denominazione di « tributi speciali ».

I tributi speciali attualmente in vigore, sono, quindi, i diritti storici.

Con la stessa legge del 1954, venne stabilito un assegno personale, non pensionabile, da corrispondere a coloro che a quell'epoca percepivano i casuali, comunque denominati, storici e non storici, al fine di non decurtare il trattamento fino allora goduto. Per l'esatta interpretazione della legge 14 luglio 1957, n. 580, ebbi l'onore di presentare la proposta n. 2096, oggi abbinata nella discussione, intesa a fissare la cumulabilità dell'assegno personale, in sostituzione dei diritti casuali, che possiamo chiamare per comodità « generici » con i diritti « storici » o « speciali », che rappresentano in effetti lavori attinenti a delle funzioni che esorbitano dai normali servizi di istituto. Quindi l'Amministrazione ed il Governo, attualmente, alla luce della esperienza, con il disegno di legge n. 3262 al nostro esame, hanno dovuto rilevare che la legge istitutiva dell'assegno personale, ha dato luogo ad evidenti sperequazioni. In effetti, essendo l'assegno commisurato ai diritti ripartiti nel 1953-54 poiché i casuali nelle varie branche della Amministrazione venivano percepiti in misura a volte notevolmente diversa e vi erano, a volte, delle sperequazioni notevoli tra branca e branca della stessa Amministrazione abbiamo avuto anche assegni personali diversi e senza alcuna considerazione del grado gerarchico. Quindi un funzionario della

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Amministrazione delle dogane venne a percepire un assegno personale molto inferiore a quello di un funzionario delle tasse perché nel 1953-54 percepivano i casuali in misura diversa.

Finora, poi, l'assegno non è stato corrisposto ad alcune categorie di impiegati che nel 1954 non godevano dei diritti casuali. Inoltre il coniuge di altro impiegato, che godeva dei diritti, non veniva ammesso al beneficio. I funzionari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore della legge del 1954 non godevano dell'assegno. Il presente disegno di legge estende l'assegno anche a dette categorie di impiegati e, prevedendo il sistema della media ponderata delle diverse misure dei diritti riscossi nel 1954 dal personale dei vari rami dell'Amministrazione e riportando l'assegno stesso alle aliquote dello stipendio iniziale, elimina tali inconvenienti ed attua la perequazione fra tutti i funzionari delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e della Corte dei conti, tenendo conto del grado gerarchico.

Questa la essenza del disegno di legge al nostro esame. Esso però presenta, a mio avviso, ancora inconvenienti di sperequazione di un certo rilievo, inconvenienti che credo doveroso dover segnalare alla Commissione, con l'augurio — che è certezza — che il disegno di legge possa essere migliorato e possa avere quella perequazione in termini generali che consenta di non ritornare sull'argomento.

Il disegno di legge, mentre lodevolmente accorda la indennità a tutti coloro che prestino la loro opera retribuita a favore delle Amministrazioni finanziarie, che prima venivano esclusi, contemporaneamente dichiara, all'articolo 6, inapplicabile il nuovo trattamento al personale degli Uffici dei registri immobiliari (trattasi anche e soprattutto di modesti impiegati della carriera esecutiva). Tale personale, che dipende organicamente dal Ministro delle finanze, fruisce di emolumenti che rientrano senza alcun dubbio nei « tributi speciali » mantenuti in vigore dalla legge del 1954 e cumulabili nei limiti del 50 per cento, ai sensi e nei termini dell'articolo 4 del presente disegno di legge. Trattasi di emolumenti relativi a quei diritti « storici » che traggono la loro esistenza da antiche leggi e dallo stesso codice civile, come ho avuto occasione di accennare, che non sono legati tassativamente all'articolo 7 del presente disegno di legge, nel quale non trovano menzione pur elencando esso tassativamente gli emolumenti da escludere. Non possono rientrare in questa categoria i collaboratori degli Uffici delle con-

servatorie delle ipoteche. Mi riservo perciò di presentare alcuni emendamenti agli articoli 2, 4 e 6 al fine di regolare uniformemente la condizione di tutto il personale finanziario ed in particolare quello delle tasse.

Non esito ad affermare che l'articolo 8 del presente disegno di legge contrasta, anzi distrugge, la bontà del provvedimento stesso. Detto articolo stabilisce infatti che « L'assegno di cui all'articolo 1 verrà gradualmente riassorbito in occasione di eventuali miglioramenti economici ai dipendenti statali. Per ogni singolo miglioramento dipendente dall'applicazione di norme generali, non potranno essere imputati, ai fini del riassorbimento, più di due terzi del miglioramento stesso ».

Per quanto mi sia sforzato, non sono riuscito a trovare una giustificazione a una norma del genere.

È chiaro che uno dei caratteri del nuovo assegno è quello di una indennità di servizio a favore del personale delle Amministrazioni finanziarie, in relazione alla particolarità delle funzioni demandate a detto personale.

Con l'articolo 8 si decreta la fine, a scadenza più o meno breve, dell'assegno in parola, per i due terzi. Inoltre l'assegno dovrebbe, in ogni caso, subire le variazioni della scala mobile dei salari e stipendi. Non ha rilievo poi l'eventuale preoccupazione che l'assegno costituisca un pericoloso precedente per le altre amministrazioni. In verità, il problema dei « casuali », come ebbi a dire nel 1954, in occasione della legge di abolizione, si è voluto porre soltanto per i finanziari (esagerazioni nella imposizione di essi ve ne furono) ma quasi tutte le altre amministrazioni (ho qui un lungo documentato elenco) godono di « casuali » e di assegni speciali.

Il personale finanziario, nell'interesse della cosa pubblica, ha urgente bisogno di riconoscimenti, se si vuole ottenere la giustizia tributaria. A nulla valgono le nuove e più aspre imposizioni per aumentare le entrate dell'Erario. Proporrò perciò senz'altro la soppressione dell'articolo 8.

Quanto alla proposta di legge Vedovato, essa chiede di estendere l'assegno personale in discussione, al personale dipendente dall'Azienda Monopoli banane.

L'onorevole Vedovato, dopo aver dimostrato che tali dipendenti fanno parte organica dell'Amministrazione delle finanze, non percependo essi altri emolumenti, dovrebbero essere inclusi fra quelli aventi diritto.

Come è noto il disegno di legge n. 3262 al nostro esame, prevede all'articolo 1 l'esclu-

sione dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Tale esclusione penso sia dovuta al fatto che tali dipendenti fruiscono di indennità industriale e di altri premi. Pare che di tali premi non fruiscono i dipendenti dell'Amministrazione monopoli banane e quindi non ci dovrebbero essere ragioni di esclusione.

Credo infine doveroso segnalare alla Commissione che, con il disposto dell'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 227, al personale transitato comunque nelle altre Amministrazioni, in servizio all'atto della soppressione dei casuali e della contemporanea istituzione dell'assegno personale, e cioè nel 1954, compete tale assegno ed anche la nuova indennità.

Il personale in servizio anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1954, che godeva dei diritti casuali, e transitato in altre Amministrazioni, si domanda del perché di tale esclusione.

Indipendentemente dall'opportunità della legge del 1958, tale domanda devo pure porla.

Credo di avere riferito esaurientemente alla Commissione per una base di discussione e per l'approvazione del presente disegno di legge, possibilmente migliorato e maggiormente perequato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ARMAROLI.** Il disegno di legge va, parzialmente, incontro alle esigenze della categoria dei dipendenti finanziari, ma è ben lontano dalla giustizia, che si impone, per i dipendenti di questo delicato e principale settore dello Stato.

Questo settore non ha un adeguato trattamento economico. Tutti si preoccupano del modo come spendere le entrate dello Stato, ma nessuno si preoccupa come fare pervenire all'Erario dette entrate.

E meno ancora ci si occupa delle condizioni di chi esplica un lavoro determinante per il volume delle entrate. Noi non diciamo certamente no a questo progetto, ma esso deve essere senz'altro corretto.

Intratterò, brevemente, la Commissione su alcuni aspetti della questione.

Ho vissuto con i dipendenti finanziari le giornate del recente e compatto sciopero. Tutti erano concordi nell'arezza che derivava nel riconoscere lo stato di inferiorità rispetto a tante altre categorie di lavoratori.

Questa categoria è composta da un personale specializzato, al servizio dello Stato. È loro compito indispensabile avere le competenze dei più abili professionisti, quella del-

l'avvocato, del geometra, del ragioniere, del perito. Continuamente sono esposti alla necessità di controbattere, dedurre, contestare.

Il grave e prolungato disagio imposto a questo settore ha recato danno all'Amministrazione finanziaria, mentre gli industriali e i datori di lavoro cercano continuamente di accaparrarsi le maestranze migliori, lo Stato pone i più capaci dipendenti in condizioni tali che, se trovano una migliore sistemazione — e non è difficile, per loro — se ne vanno volentieri. E così i migliori tecnici del Ministero delle finanze, in parte se ne sono andati e in parte se ne andranno, perché sono pagati generosamente dai datori di lavoro nell'industria; poi capita e capiterà che troveremo tali dipendenti come liberi professionisti — negli uffici finanziari — mettendo a disagio gli ex-colleghi. Perché questa è la verità!

Come non rilevare che l'Amministrazione finanziaria si sta trovando in difficoltà nel reclutare il personale specializzato?

Potrebbe essere anche considerata inutile questa mia dichiarazione, però quanto diceva l'onorevole Relatore, deve essere arricchito dalla considerazione che abbiamo bisogno di fare presto una legge che fermi questo esodo proprio perché è adesso che si stanno cercando questi professionisti, che si sta attuando un tentativo di reclutamento nell'ordinamento privato. Oggi, dobbiamo prendere atto che si recluta questo personale nelle zone depresse. In un recente concorso in un Ufficio tecnico erariale, bandito per venti posti, si sono presentati tre candidati e, poi, nemmeno tutti questi tre erano decisi a rimanere. Oggi un Ispettore di grado VI che diventa tale alla età di 50 anni o, eccezionalmente, a 45 anni, percepisce lire 107 mila al mese; in Magistratura — giustamente — i pari grado, percepiscono alcune centinaia di migliaia di lire in più. È una differenza enorme! Nel settore finanziario, nei gradi direttivi, si comincia la carriera con lire 45.000, in Magistratura si comincia, come uditore giudiziario, ma con lire 120.000. La differenza è troppo grande. Quando un ispettore di grado VI che oggi percepisce lire 107 mila, va in pensione, ha un assegno massimo di lire 50.000.

Vi è un altro fatto che pone subito in discussione l'articolo 1 del provvedimento in esame. All'articolo 1 è detto che l'assegno non è pensionabile. È una cosa ingiusta. Sempre, chi lavora, lavora per oggi e per il domani. Invece nulla di tutto questo! Lo Stato continua a varare questo concetto della non pensionabilità degli assegni e questo non è giusto. Io dico che questo assegno deve essere pen-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

sionabile. Il salario che viene a maturare sulla base di un principio di accantonamento per il domani, non deve essere decurtato altrimenti lo Stato commetterebbe un sopruso. Richiedo, quindi, che questo assegno sia pensionabile anche per il principio che il salario percepito globalmente deve proiettarsi nel tempo. Di recente, un assegno pensionabile non assorbibile coi futuri aumenti di stipendio è stato concesso al personale della Corte dei conti con disegno di legge già da noi approvato. Vi è quindi, già, un giusto principio informatore.

Per quanto concerne l'articolo 8 abbiamo già un principio affermato nei riguardi del personale del Ministero del lavoro ed è stato detto, in un'ultima esposizione, che non può essere, infine, trascurato che il personale di tale Ministero esplica attività ispettiva con quotidiano contatto con ambienti industriali e con datori di lavoro e tale particolare situazione esige che ad esso sia garantita una maggiore indipendenza economica. Come non riconoscere analoga cosa anche per il personale del Ministero delle entrate che è pure a contatto con datori di lavoro ed è pure soggetto a difficoltà perché deve battersi per assicurare le maggiori entrate allo Stato?

Concludo: sono lieto di quanto ha detto l'onorevole Relatore; mi associo all'appello che ha rivolto; ho già, con altri colleghi, presentato un emendamento ma debbo aggiungere che dobbiamo fare quanto è necessario e lo dobbiamo fare presto perché il personale interessato guarda a noi con attenzione e con una certa ansia e non dobbiamo deludere le sue speranze.

RAUCCI. Credo di poter rinunciare all'intervento, in sede di discussione generale, dopo la relazione svolta dall'onorevole Napolitano il quale mi pare abbia messo brillantemente in luce gli aspetti negativi del provvedimento e lo abbia giustamente valutato. Mi riservo di intervenire in sede di presentazione di emendamenti. Vorrei soltanto dire che sono d'accordo anche nella possibilità di sostituire l'articolo 8 con un altro articolo che contenga la formulazione presentata dall'onorevole Relatore e che potrebbe anche rifarsi all'articolo 36 della Costituzione. Se si vuole arrivare alla formulazione di un articolo 8 cosiffatto, sono dispostissimo a ritirare il mio emendamento in quanto l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore fa salvo il principio che noi vogliamo salvare, eliminando l'articolo di cui sopra.

ZUGNO. Vorrei rilevare che non si tratta, in questa sede, di porre in discussione il pro-

blema generale delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato. Mi è sembrato che il collega onorevole Armaroli, nel suo intervento, abbia affrontato il problema di fondo, cioè il complesso problema delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato, problema che esiste e che indubbiamente credo sia in corso di esame e ben presente non dico al Governo ma anche allo stesso Parlamento che, un giorno o l'altro, dovrà pure affrontarlo. Il provvedimento al nostro esame, ha, però, una portata molto più limitata; vuole soltanto disciplinare un particolare settore nel quale, ad un certo momento, sono risultate delle sperequazioni, delle vere ingiustizie, anzi. Non si può quindi pretendere dal presente provvedimento una risoluzione dei problemi generali dei dipendenti dello Stato. Le osservazioni fatte dall'onorevole Armaroli, quindi, a mio giudizio, non possono servire di base alla discussione ora in corso.

Ritengo, d'altronde, che il provvedimento in esame raggiunga, e lo raggiunga bene, le aspirazioni e le finalità che si era proposto in linea generale e quindi si debba dire che esso sodisfa le categorie cui è indirizzato.

Vi può, senza dubbio, essere qualche perfezionamento che può essere apportato ma non può essere quale quello chiesto dall'onorevole Armaroli, per esempio, che l'assegno personale divenga addirittura pensionabile. Innanzitutto, nessun assegno personale proveniente da causali può essere, per sua natura, pensionabile in quanto si tratta di assegni originati da diritti.

ARMAROLI. L'istituto della pensione è stato una conquista sociale!

ZUGNO. Vi è un contrasto tra la natura dell'assegno e la possibilità di renderlo pensionabile.

ARMAROLI. È cosa già fatta per il personale della Corte dei conti.

ZUGNO. È un assegno che non ha la stessa origine. Infatti ha preso le mosse da un aumento biennale periodico e si è, quindi, costituito un assegno personale che ha origine dallo stipendio e non da diritti casuali. Quindi la natura da cui provengono questi due assegni è profondamente diversa.

Ora dicevo che per un provvedimento che deve essere ancora perfezionato, bisognerebbe rivedere anche il problema della copertura. Con tutte le eccezioni sollevate dall'onorevole Relatore, credo che alcuni perfezionamenti possano essere possibili.

Ho presentato, per esempio, un emendamento che riguarda il personale della ex SE.PR.AL, cioè del personale che era in servizio presso

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

uffici finanziari, presso uffici delle imposte, presso uffici del tesoro, presso le intendenze di finanza. A questo personale, secondo il mio emendamento, deve essere esteso l'assegno nella nuova misura in cui è stabilita da questo disegno di legge.

Il Sottosegretario ricorderà che nel 1954 si era stabilita la riassorbibilità di questo assegno personale, però è altrettanto vero che tutte le disposizioni riguardanti effetti conglobativi di stipendio, hanno considerato quell'assegno come non riassorbibile. Anche recentemente si sono avuti provvedimenti che hanno dichiarato la non riassorbibilità di questo assegno.

Come proposto dal Relatore, l'articolo 8 dovrebbe essere approvato e modificato in modo che un aumento di carattere generale non debba influire. In subordine io credo che il riassorbimento non possa superare un terzo del miglioramento di carattere generale.

TERRAGNI. Sono d'accordo con la sostanza della esposizione fatta dal Relatore. A questo personale, come anche altri colleghi hanno sottolineato, bisogna guardare con particolare attenzione, per il difficile compito loro affidato e per le responsabilità che esso si assume, senza contare l'efficacia del suo servizio nell'interesse dello Stato.

Vorrei, comunque, ricordare che i diritti casuali storici venivano pagati atto per atto. In ogni caso, quando si concede una percentuale su un determinato stipendio, quando si riconosce che, per la particolarità di un lavoro, deve essere corrisposto un assegno, mi pare che il concetto più aderente alla giustizia sia di conglobare questo assegno nello stipendio. Mi pare che una norma del genere sia aderente anche allo spirito con cui noi accordiamo questo privilegio che è appunto quello di dare una tranquillità economica maggiore a questo personale.

E la pensione è appunto una tranquillità economica e per questo non possiamo prescindere da un simile concetto. Ogni emolumento che fa parte di una « voce » nello stipendio, va considerato, come norma generale, ai fini della pensione. Ma vi è anche un altro principio che ci spinge a sostenere questo punto. Se vogliamo che persone intelligenti, geniali preparate tecnicamente, possano accedere ai concorsi per incarichi di maggiore responsabilità, nell'Amministrazione dello Stato, noi dobbiamo fare in modo che ad essi venga garantita una sufficiente tranquillità economica, anche per l'avvenire.

Voglio richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo e della Commissione,

su un punto che a me pare molto utile ai fini della nostra discussione. Il Governo ha sempre imposto ai datori di lavoro questa norma: chiamateli come volete gli emolumenti che date ai vostri dipendenti, ma devono essere sempre soggetti ai contributi assicurativi e devono essere soggetti ai contributi pensionistici.

Mi permetto ritorcere, in questa sede, al rappresentante del Governo, lo stesso ragionamento che il Governo fa agli imprenditori privati. Io penso che verso i buoni servitori dello Stato, il Governo deve comportarsi come un buon datore di lavoro!

Circa la proposta Vedovato, dirò brevissimamente che se questo provvedimento — e mi rivolgo in modo particolare al rappresentante del Governo, perché mi dia delle spiegazioni in merito — deve sollevare richiesta da parte del personale di altri settori, sono senz'altro contrario alla sua approvazione; se invece queste richieste non saranno provocate, io mi dichiaro favorevole al provvedimento stesso.

SERVELLO. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se questo assegno, per le varie branche dell'Amministrazione dello Stato, è stato equiparato ed adeguato per le varie categorie. Ricordo, infatti, che detto assegno era, almeno una volta, maggiore per il personale degli uffici dell'imposte di fabbricazione. Di qui la recente agitazione del personale. Una sperequazione indubbiamente avrebbe ripercussioni di ordine psicologico. Se il Governo intende andare incontro a questo adeguamento, mi dichiaro senz'altro favorevole al disegno di legge.

Quanto alla proposta Vedovato, rifacendomi alle osservazioni fatte dall'onorevole Terragni, debbo dire che non ritengo possibile, in maniera assoluta, stabilire in sede preventiva una eventuale richiesta, da parte del personale di altre amministrazioni del Monopolo per ottenere un provvedimento analogo a loro favore. Debbo anche dire che un evento del genere mi sembra inevitabile; altre categorie attraverso ricorsi di altra natura, possono senz'altro, in futuro, avanzare le stesse richieste.

TURNATURI. Anzitutto devo dare atto al Relatore della serietà e dell'impegno profusi nella sua esposizione, ciò che ha permesso di mettere in luce i problemi più evidenti che riguardano la categoria che è interessata al provvedimento.

Non si può comunque negare che questo disegno di legge ha qualche menda, qualche vuoto.

E soprattutto vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul punto dell'articolo 1 che esclude dal beneficio di queste

provvidenze il personale dipendente dalle Conservatorie delle ipoteche; non il Conservatore delle ipoteche ma i collaboratori degli uffici delle Conservatorie delle ipoteche. Osserviamo, onorevole rappresentante del Governo, che il disegno di legge in esame estende l'assegno e le provvidenze al personale della Guardia di finanza ed al personale distaccato presso il Ministero come gli insegnanti elementari che prestano servizio presso gli istituti dipendenti. So che vi sono richieste tendenti ad estendere l'assegno e le provvidenze anche al personale comandato ma a me sembra che escludendo i collaboratori degli uffici delle Conservatorie delle ipoteche, verremmo a commettere un atto di incoerenza. In relazione a ciò ho quindi presentato un emendamento che tende ad estendere e assegno e provvidenze al personale in argomento.

Altra osservazione. Ritengo che l'articolo 4 sia pleonastico.

**PRESIDENTE.** È una questione che potrebbe essere trattata in sede di discussione dell'articolo.

**TURNATURI.** Sosterrò l'opportunità della soppressione dell'intero articolo 6, quanto meno, sosterrò che la facoltà discrezionale accordata al Ministro o ai Ministri, sia ridotta alla misura del 20 per cento.

**RAUCCI.** Poiché è stata sollevata la questione dei dipendenti della ex SE.PR.AL. e credo che al riguardo sia stato presentato un emendamento dall'onorevole Zugno, ritengo sia il caso di valutare anche il problema dei dipendenti della U.P.S.E.A.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e, prima di passare agli articoli, darei la parola all'onorevole Relatore per una breve replica.

**NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.** Dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi delle varie parti, ritengo di aggiungere alcuni chiarimenti. Debbo innanzitutto constatare come gli onorevoli colleghi, tutto sommato, concordino sulla bontà del disegno di legge in esame così come io stesso ho concordato sulla bontà ed opportunità dell'iniziativa governativa che vuole perequare una situazione che, indubbiamente si è dimostrata inadeguata e, sotto certi aspetti, non conosciuta. La Commissione concorda unanimemente, quindi, che il provvedimento è quanto mai opportuno per risolvere gran parte dei problemi di sperequazione che si erano verificati in dipendenza della assegnazione di assegni personali in relazione alla legge 26 settembre 1954, n. 869, che aboliva i diritti casuali.

Ciò premesso, ho cercato di porre in luce, o per lo meno di rappresentare agli onorevoli colleghi, alcuni aspetti di sperequazione ancora esistenti che già avevano sollevato le preoccupazioni delle categorie interessate ed anche del Parlamento in quanto si sarebbe poi dovuto ritornare sull'argomento ed ho posto precisamente in evidenza l'inopportunità della esclusione degli impiegati di collaborazione delle Conservatorie delle ipoteche. Si tratta di modestissimi impiegati i quali, per le ragioni da me esposte quando ho fatto la distinzione fra diritti storici e diritti non storici, percepiscono emolumenti che non possono essere inquadrati in quelle indennità che l'articolo 7 prevede tassativamente. Vi sono delle indennità che vengono escluse ma quegli emolumenti del personale di collaborazione delle ipoteche non si possono assimilare a nessuna delle indennità escluse dall'articolo 7. Questi impiegati percepiscono emolumenti per effetto di lavoro straordinario che viene da loro compiuto, lavoro che non ha nulla a che vedere con i normali compiti di istituto, per il quale assumono delle responsabilità personali e non possiamo togliere questi diritti storici che gli impiegati percepiscono da un secolo.

Ad un certo momento mettiamo questo personale alla pari con l'altro che non ha questi assegni e mentre includiamo nell'assegno personale impiegati, funzionari distaccati, ecc. ed estendiamo a tutti e due i coniugi l'assegno personale, togliamo a quelli che fino ad oggi percepivano assegno personale ed emolumenti questo diritto che loro compete per il fatto di essere dipendenti della Amministrazione finanziaria. Non comprendo perché si debba togliere l'assegno a questi collaboratori quando viene concesso a tutti gli altri.

Ho, inoltre, posto in luce la opportunità della soppressione dell'articolo 8. Non credo che su questo punto vi possa essere alcun dubbio.

Per quanto riguarda la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Vedovato, essa pone in evidenza che i dipendenti della Azienda monopolio banane sono dipendenti dell'Amministrazione statale finanziaria. Non vi è dubbio alcuno che essi facciano parte della Amministrazione delle finanze e, molto opportunamente, viene chiesto che essi godano di questi assegni e provvidenze perché, mentre i dipendenti della Azienda monopoli di Stato godono di speciali indennità quali l'indennità industriale, assegni speciali, ecc. pare — e su questo punto desidero avere chia-

rimenti da parte dell'onorevole Troisi — che essi non fruiscano delle indennità di cui fruiscono gli altri dipendenti della Azienda monopoli di Stato. La proposta Vedovato sembra quindi avere un certo fondamento né è da pensare che essa possa essere assunta come un precedente per altre amministrazioni in quanto non ritengo vi siano altre amministrazioni finanziarie che abbiano diritto a queste indennità. Si tratta solo di evitare che, dopo aver approvato il presente provvedimento, possano venire accampate altre pretese.

Altra preoccupazione posta in luce — e rispondo all'onorevole Zugno — è quella degli aggravati di bilancio. Non credo che l'eliminazione delle piccole sperequazioni, effettuata con il disegno di legge in esame, possa portare ad aggravati sensibili di bilancio; tutto sommato, si tratta di includere i collaboratori delle Conservatorie delle ipoteche e così anche l'assegno personale sarà incrementato anche da quelli che erano i diritti casuali istituiti precedentemente al 1954.

La soppressione dell'articolo 8, inoltre, non comporta aggravati al bilancio dello Stato. Non esiste, quindi, al riguardo, alcuna preoccupazione.

Per quanto concerne poi quei funzionari che sono transitati in altra Amministrazione, si tratta di cinque o sei persone; esse, dal Ministero delle finanze, sono transitate alla Corte dei conti o al Consiglio di Stato. In più vi è da fare un'altra considerazione: in virtù della legge, coloro che sono transitati nel 1958 possono godere dell'assegno personale, che è stato loro lasciato, mentre coloro che sono transitati prima, nel 1954, non ne possono beneficiare.

Non credo che la risoluzione di questo piccolo problema, che riguarda, ripeto, cinque o sei funzionari, possa recare maggiore aggravio al bilancio dello Stato.

**PENAZZATO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Innanzitutto desidero chiarire un punto e intendo con questo rispondere a una precisa osservazione che è stata fatta qui: il testo della legge è stato concordato con le organizzazioni sindacali, rappresentanti tutte le tendenze politiche. È chiaro, quindi, che le organizzazioni sindacali, in sede di riunione per la elaborazione del testo, non hanno ritenuto di presentare ulteriori emendamenti al testo concordato e che è ora al nostro esame. In quella sede è stato riconosciuto che con questo provvedimento si viene incontro alle esigenze di questa particolare categoria di dipendenti dello Stato, in base a delle loro precise richieste. Non vedo quindi come si pos-

sano prendere ora in considerazione emendamenti a un testo che la Commissione e le rappresentanze sindacali hanno ritenuto sufficientemente valido per i fini che si prefigge. Tutto questo lascia dubitare sul primitivo consenso dato dalle organizzazioni sindacali e anche se gli emendamenti ora presentati sono stati anche essi concordati con le organizzazioni sindacali, ciò non toglie che non mi sembra il sistema migliore per lavorare per una legge su un piano di estrema correttezza.

Comunque, questa mia premessa non esclude che si possa egualmente arrivare a un punto di accordo, anche tenuto conto delle considerazioni che ho voluto sottolineare. Non è necessario che io rifaccia la storia di tutta questa materia, che è ben nota ai componenti la Commissione anche perché dal 1954 a oggi, la soppressione dei diritti casuali e la loro trasformazione, sono stati oggetto di grosse discussioni.

Noi non neghiamo il nostro consenso al principio che determinato personale che esplica particolari funzioni, debba avere dei riconoscimenti in riferimento alle speciali mansioni che esercita; ma d'altra parte non possiamo non tener conto del concetto che in uno Stato moderno, anzi, in una concezione moderna dello Stato, determinati accertamenti, determinate certificazioni che lo Stato deve eseguire, a favore o per conto di cittadini, non devono essere fatti pagare — siamo giusti — con particolari percentuali. Il cittadino ha, anzi, diritto che non gli venga chiesto nulla in pagamento di un servizio che lo Stato gli rende.

La questione dei casuali trae origine appunto da questo principio. Attraverso i casuali lo Stato quasi poneva un onere per un servizio che deve rendere gratuitamente. La situazione, però, diventava particolarmente difficile nel settore delle conservatorie di ipoteche, alle quali non si poteva non riconoscere anche una certa garanzia e un certo corrispettivo, conseguente, per gli introiti finanziari, una certa indennità, insomma.

Fatta questa considerazione debbo rilevare che il giudizio della maggioranza dei componenti la Commissione è stato favorevole, anche se, dobbiamo ammetterlo, il disegno di legge non si propone la risoluzione di tutto il problema nel suo complesso. In sostanza, esso comporta non un peggioramento ma un miglioramento della situazione.

L'altro problema di garantire a coloro che hanno maggiori responsabilità nelle loro mansioni specifiche, un miglior trattamento eco-

nomico, non può essere risolto qui. Questo problema non può essere risolto finché il Parlamento non distinguerà le varie funzioni, cioè finché il Parlamento non avrà il coraggio di pronunciarsi su questo argomento. Noi qui finiremmo, oggi, per creare differenziazioni non del tutto adeguate alle reali situazioni del personale.

Tornando al problema delle Conservatorie, debbo dire che, da informazioni in mio possesso, risulta che alcuni collaboratori di questi Conservatori, si trovano in condizioni niente affatto disagiati. Voglio dire che in quelle Conservatorie in cui la riscossione dei diritti è di notevole entità, questi collaboratori hanno garantito un trattamento assai migliore di quanto otterrebbero se fosse estesa questa indennità.

Né d'altra parte era possibile mantenere due indennità, anche perché si sarebbero verificate delle situazioni non perfettamente aderenti allo spirito della legislazione in materia. Si è parlato anche di una specie di facoltà di opzione.

A mio avviso, davanti a questo, non avrei niente da dire. Pregherei, però, di voler considerare che attualmente — a quanto mi è stato riferito — non vi è alcuna Conservatoria in cui si percepisca di meno. Sarebbe quindi più conveniente risolvere oggi il problema mettendolo allo studio da parte del Governo e della Commissione per l'estensione dei provvedimenti, qualora si rendesse necessario. Non credo sia dubbio che, qualora, per modificazione di quei diritti, tali dipendenti prendessero di meno, vi sarebbe immediatamente, da parte di tutti, il consenso ad estendere anche ad essi l'indennità.

Per la pensionabilità raccolgo l'idea che non se ne possa parlare, ma credo non vi sia da aver timori perché, senza dubbio, per poco che si estenda questa indennità verrà richiesto un provvedimento di conglobamento e tornerà per un'altra via quello che non viene immediatamente.

ARMAROLI. Facciamolo subito.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda l'articolo 8, questo era mantenuto più come eventuale garanzia e freno per altre sollecitazioni di altri settori, anche in funzione di un assorbimento. Non insisteremmo, ma preferiremmo che questo restasse magari con la modificazione suggerita dall'onorevole Zugno nel senso che la misura dell'assorbimento non eccedesse un terzo e non due terzi, che è piuttosto alto e questo per consentire al Governo, ripeto, di resistere a talune richieste di estensione che

non faciliterebbero nemmeno quella differenziazione di trattamento del personale finanziario che la Commissione desidera, ha sollecitato e sollecita.

Per quanto riguarda l'Amministrazione monopoli banane, il collega onorevole Troisi dirà qualche cosa con maggiore cognizione di causa. Direi di non insistere per il suo accoglimento. A mio parere il Monopolio banane è un'azienda che ha propria contabilità e è ancora più lontana dalla stretta amministrazione finanziaria di quanto non lo sia l'Amministrazione dei monopoli di Stato. Credo che, accogliendo la proposta Vedovato, apriremmo con molta facilità la strada alle estensioni anche ad altri, il che vuol dire che si finirebbe con il dover dare poco a tutti per esigenze di bilancio.

L'Amministrazione monopolio banane, essendo autonoma può avere, forse, già nella sua stessa discrezionalità di decisione o comunque con proprio provvedimento da presentare al Parlamento, l'occasione di trovare altri modi per garantire un miglioramento del trattamento dei suoi dipendenti senza ricorrere a questa estensione immediata e generalizzata che recherebbe molti pericoli di estensione con poco vantaggio.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo fare una dichiarazione in merito alla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Vedovato, informando che, fin dal luglio scorso il Ministero delle finanze, inviò a chi di dovere, per il necessario concerto, uno schema del disegno di legge concernente il riordinamento degli organi del personale dell'Azienda monopolio banane e l'introduzione a favore del personale, di un premio di interessamento, mensile. Lo schema fu inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del tesoro ed ai Ministeri interessati. Questo nel mese di luglio scorso. Sono poi sopraggiunte le ferie estive ma la situazione verrà a concludersi presto così da ritenere che, prossimamente, verrà presentato al Consiglio dei ministri il provvedimento di cui sopra ho accennato. L'accoglimento di quella proposta di legge, supera pertanto, la proposta di legge d'iniziativa Vedovato ed ecco perché ritengo sia opportuno soprassedere all'esame di quest'ultima.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

PRESIDENTE. Si tratta, praticamente, di una richiesta di accantonamento. Penso non vi sia nulla in contrario ad effettuare tale stralcio giustificato dal fatto che la proposta

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

di legge Vedovato troverebbe collocamento in un nuovo provvedimento governativo.

Qualora non vi siano obiezioni, rimane stabilito che la discussione della proposta di legge n. 2949 è accantonata.

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge Vedovato rimane quindi stralciata dall'ordine del giorno in attesa dell'annunciato provvedimento.

Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che l'esame degli articoli avverrà sulla base del disegno di legge n. 3262.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo ora all'esame degli articoli di tale disegno di legge.

## ART. 1.

« Con effetto dal 1° ottobre 1961, agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai permanenti che appartengano alle Amministrazioni della finanze — esclusa l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — del tesoro, del bilancio e delle partecipazioni statali, nonché del personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, non contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari alle seguenti aliquote dell'importo dello stipendio, o della paga o della retribuzione annuo lordo iniziale corrispondente al rispettivo coefficiente, moltiplicato per 8,161:

a) 1/360 per il personale con coefficiente di stipendio superiore a 500;

b) 1/280 per il personale con coefficiente di stipendio da 202 a 271;

c) 1/300 per tutto il rimanente personale.

L'assegno di cui al precedente comma spetta altresì ai militari della guardia di finanza destinati presso gli Uffici centrali e periferici delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio, delle partecipazioni statali e della Corte dei conti e finché sussista tale loro posizione di servizio.

L'assegno di cui al precedente primo comma spetta anche ai segretari comunali ed agli insegnanti elementari che prestano servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e dell'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e cessa con il cessare di tale loro posizione di servizio ».

L'onorevole Albertini ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla riga undicesima sopprimere le parole: non pensionabile* ».

Poiché nella discussione generale si è trattato a lungo questo problema, ritengo non sia necessario un ulteriore sviluppo dell'argomento.

L'onorevole Relatore ed il rappresentante del Governo, si sono pronunciati in senso contrario.

Pongo, comunque, in votazione l'emendamento soppressivo di cui ho dato testé lettura.

*(Non è approvato).*

L'onorevole Zugno ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla penultima riga, dopo le parole: e della Corte dei conti, aggiungere: nonché al personale comunque comandato presso le Amministrazioni finanziarie e cessa con il cessare di tale loro posizione di servizio* ».

L'onorevole Zugno ha facoltà di illustrarlo.

ZUGNO. Si tratta di un emendamento che, in sostanza, parte dalla realtà dei fatti. Si tratta però di personale che già gode di assegni personali in quanto al 31 agosto 1954 era già in servizio da più di un anno, e come il personale della SE.PR.AL. distaccato presso gli uffici dal 1950-51, quando SE.PR.AL. ed U.P.S.E.A. sono state sciolte. Tutto questo personale ha maturato il tempo per godere dell'assegno personale.

Non c'è ragione, dal momento che a tutto il personale viene data questa indennità, che questa stessa indennità non venga estesa a quel personale che poi rappresenta una limitatissima percentuale.

Noi sappiamo che lo scopo di questa legge è principalmente quello di creare una perequazione tra tutto il personale che svolge le stesse attività e, in determinati uffici, abbia la stessa competenza.

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento Zugno assorbe tutti i casi particolari, perché li comprende, quando dice: « da qualsiasi amministrazione provengano ».

Pongo quindi in votazione l'emendamento Zugno: « Nonché al personale comunque comandato... ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, nella sua definitiva formulazione:

Con effetto dal 1° ottobre 1961, agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai permanenti che appartengano alle Amministrazioni delle finanze — esclusa l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — del tesoro, del bilancio e delle partecipazioni statali, nonché al personale di ruolo e non

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

di ruolo della Corte dei conti, non contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari alle seguenti aliquote dell'importo dello stipendio o della paga o della retribuzione annuo lordo iniziale corrispondente al rispettivo coefficiente, moltiplicato per 8,161:

a) 1/360 per il personale con coefficiente di stipendio superiore a 500;

b) 1/280 per il personale con coefficiente di stipendio da 202 a 271;

c) 1/300 per tutto il rimanente personale.

L'assegno di cui al precedente comma spetta altresì ai militari della guardia di finanza destinati presso gli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio, delle partecipazioni statali e della Corte dei conti e finché sussista tale loro posizione di servizio.

L'assegno di cui al precedente primo comma spetta anche ai segretari comunali ed agli insegnanti elementari che prestano servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e dell'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, nonché al personale comunque comandato presso le Amministrazioni finanziarie e cessa con il cessare di tale loro posizione di servizio.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« L'assegno personale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile il primo comma dell'articolo 1 della presente legge:

Nei riguardi del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, che alla data del 30 settembre 1961 sia in godimento di detto assegno personale, l'assegno di cui alla presente legge compete limitatamente alla parte eccedente l'assegno personale stesso.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al primo comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 settembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui ai precedenti articoli va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera ».

All'articolo 2 sono stati presentati tre emendamenti.

Il primo presentato dagli onorevoli Raucchi, Raffaelli, Trebbi, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Rossi Paolo Mario e Bigi dice:

« Al primo comma, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le altre: ed all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870 ».

Il secondo emendamento ha analogo contenuto e reca la firma dei deputati Albertini e Armaroli.

Il terzo emendamento è anch'esso di analogo contenuto ed è firmato dal deputato Turnaturi.

RAUCCI. Su questo emendamento voglio fare soltanto brevissime considerazioni. Come ho avuto modo di accennare durante la discussione generale, il senso di questo emendamento è stato ampiamente ed opportunamente illustrato dall'onorevole Relatore che ha anche spiegato i motivi per cui, in pratica, esso deve essere accettato.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, noi non possiamo accettare il principio che l'assegno personale debba essere concesso sulla base di una valutazione di eventuali indennità di altre categorie di dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

L'onorevole Relatore ha fatto ben opportunamente rilevare che i contributi dello Stato, cioè gli stanziamenti previsti in bilancio come spesa obbligatoria, per gli assegni personali, sono connessi a delle particolari funzioni nelle quali è investita la responsabilità diretta del dipendente dello Stato e non la responsabilità dello Stato. Si tratta quindi del pagamento di una indennità che non rientra nelle normali attività.

Tuttavia questo assegno viene dato ai Conservatori e non ai dipendenti delle Conservatorie. La cosa non mi sembra giusta. Su tutto l'ufficio delle Conservatorie grava la responsabilità della delicata funzione e non solo sul Conservatore.

In osservanza a quel principio di equiparazione al quale si ispira la legge, noi riteniamo che l'emendamento debba essere senz'altro accolto.

ALBERTINI. Noi siamo favorevoli all'emendamento perché riteniamo che, mantenendo il testo della legge, specie all'articolo 6, con le conseguenze derivanti, noi peggioriamo la situazione dei dipendenti, dei collaboratori

degli uffici delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Ritornando al problema dei diritti casuali si ricorderà che ci sono due decreti il n. 533 e il n. 534 del 1954, che riguardano, il primo tutti i dipendenti per la concessione della indennità e il secondo specificatamente il personale degli uffici delle Conservatorie delle ipoteche. Con queste leggi si stabiliva la nuova qualificazione, la nuova contribuzione dell'assegno personale anche per questi impiegati.

Se noi ora annulliamo gli effetti di quelle leggi, non facciamo, evidentemente, che peggiorare la situazione di questi dipendenti.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che questi impiegati si trovano in una situazione di privilegio; ma questo riguarda i Conservatori, non i dipendenti e i collaboratori delle Conservatorie delle ipoteche!

ZUGNO. Vorrei fare osservare che, per effetto della legge del 1954, i casuali storici furono conglobati in assegno personale. I casuali storici hanno quindi continuato ad essere percepiti in tale forma e in tale misura. Il personale delle Conservatorie dei registri immobiliari, non ha goduto dell'assegno dal 1° settembre del 1954 come invece è accaduto per tutto il resto del personale.

Ancora oggi quel personale riscuote soltanto i diritti casuali e non ha un assegno personale; anche se esiste una certa voce in bilancio, nulla viene erogato. A mio avviso si possono seguire due vie: estendere questo assegno personale, che non era una creazione nuova per il personale delle Conservatorie dei registri immobiliari in quanto non è che la disciplina di un assegno già goduto (e questo era lo spirito della legge), creando *ex novo* questo assegno con la cumulabilità dei casuali già conosciuti ed allora si sa chiaramente che si deve sostenere una nuova spesa che implica la modifica della copertura; oppure — e mi è sembrato che da alcuni si sia voluto prospettare questa altra via poiché può darsi che l'assegno sia in qualche caso superiore ai casuali che si ripartirono in certe Conservatorie dei registri immobiliari — porre sullo stesso piano il personale delle Conservatorie suddette abolendo i casuali storici in modo che non ne godano più. In questa seconda ipotesi però non favoriremmo certo quel personale in quanto c'è un limite del 50 per cento, limite non certo favorevole, perché, per altri è del 25-30 per cento, mentre per esso raggiunge il 50. Detto personale non ha quindi convenienza ad avventurarsi su questa strada che, se la si vuole seguire per avere una pa-

rità di trattamento, dovrebbe far abolire i casuali storici.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. In aggiunta a quanto ho detto prima, penso che non posso essere completamente d'accordo sulla tesi esposta dall'onorevole Zugno. Infatti lo stesso articolo 4 del disegno di legge stabilisce che « nei confronti del personale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali che partecipano alla ripartizione dei tributi speciali... » (e sono tributi speciali quelli dei collaboratori delle Conservatorie delle ipoteche) « resi dal Ministero delle finanze contemplati dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, l'assegno mensile previsto dalla presente legge è sottoposto a riduzione in misura non superiore al 50 per cento dell'importo dell'assegno stesso... ». Ora, quando lo stesso disegno di legge stabilisce che una parte dei tributi speciali, dei tributi storici, è cumulabile con l'assegno personale fino ad una determinata percentuale, perché escludere il personale delle Conservatorie delle ipoteche? E desidero aggiungere un altro particolare interessante: questi collaboratori sono molto spesso in uffici misti, uffici che esercitano la funzione generale degli Uffici del registro e funzioni particolari degli Uffici immobiliari. Vi sono, poi, Uffici in cui gli emolumenti delle Conservatorie sono così esigui da essere al di sotto dei tributi speciali che percepiscono gli altri dipendenti delle imposte, delle tasse, eccetera. Non si può escludere di principio questa categoria quando si estende l'assegno a tutti gli altri. Non comprendo come si possa sostenere questa tesi fino agli estremi limiti e mi associo alla proposta di emendamento che intende far godere l'assegno personale anche ai collaboratori delle Conservatorie delle ipoteche.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore si è espresso in senso favorevole all'accoglimento della proposta di emendamento.

RAUCCI. Per chiarimento all'onorevole Zugno, il comma quinto dell'articolo 4 modificato con la legge n. 870 del 1954 stabilisce che l'eccedenza tra la media mensile degli emolumenti riscossi o spettanti a ciascun impiegato di collaborazione durante l'esercizio finanziario 1953-54 è attribuibile a titolo di assegno personale. Di conseguenza questi collaboratori godono di un assegno personale che è dato dalla eccedenza fra gli emolumenti che

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

percepiscono ora e la quota media del 1953-1954.

Questa è la legge e quindi vi è lo stanziamento in bilancio.

PRETI. Le eccezioni proposte dall'onorevole Zugno non mi sembrano giuridicamente fondate. Non voglio, comunque, prolungare la discussione. Ritengo giuste invece le considerazioni esposte dall'onorevole Relatore. Con questo provvedimento si cerca di dare qualche cosa di più a tutti e mi pare che escludere una categoria (anche, se, in generale, gli impiegati delle Conservatorie delle ipoteche percepiscono poche migliaia di lire più degli altri) sia poco simpatico e quindi ritengo sia meglio andare incontro anche alle esigenze di questa modesta categoria del personale finanziario.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo mantiene la sua opposizione all'emendamento in considerazione della particolare natura dei diritti casuali di cui quegli impiegati usufruiscono salvo ripiegare se la Commissione lo ritiene sulla facoltà di opzione.

PRETI. Come si può fare a dare questa facoltà di opzione?

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Stabiliamo il principio per i dipendenti degli Uffici delle imposte, tasse, catasto, ecc., sia pure per una percentuale fino al 50 per cento e non lo estendiamo ai collaboratori delle Conservatorie! È un assurdo.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si oppone.

TURNATURI. Vorrei comprendere lo spirito dell'emendamento. Le preoccupazioni affacciate dall'onorevole Zugno hanno, a mio parere, un certo fondamento perché, se volessimo pervenire alla sostituzione dei diritti che oggi percepiscono i dipendenti delle Conservatorie delle ipoteche, con l'assegno previsto dal presente provvedimento, recheremmo un danno alla categoria, attesa la misura nella quale essa percepisce ora quei diritti. Vorrei, però, sottolineare l'esigenza che non si possa escludere questo personale che è organicamente dipendente dal Ministero delle finanze, da questo provvedimento. Vi è un problema di misura ed a questo si può porre rimedio attraverso il congegno dell'articolo 4. Possiamo eventualmente stabilire una maggiore graduazione. Avevo proposto la soppressione dell'articolo 4 ma mi rendo ora conto che, se estendiamo al personale in argomento le provvidenze previste dal disegno di legge, si dovrebbe ampliare la misura della facoltà discrezionale del Ministro così da evitare sperequazioni.

In definitiva, considerando gli scopi perequativi che questo disegno di legge vuole conseguire, vi saranno delle conseguenze nell'ambito delle singole amministrazioni del Ministero delle finanze e del tesoro. Se noi non prevediamo questi elementi di turbativa e di sperequazione andiamo certamente contro lo spirito della legge stessa. In considerazione di ciò insisto nella mia richiesta di abbinare e coordinare gli articoli 2, 4 e 6.

PRESIDENTE. Onorevole Turnaturi, noi abbiamo già stabilito di procedere secondo uno schema ben preciso: discutere gli articoli nella loro successione. L'articolo 2 può essere quindi votato e approvato, salvo a regolamentare poi l'articolo 4, se la Commissione lo riterrà necessario. Ma non possiamo subordinare la votazione dell'articolo 2 al coordinamento e alla regolamentazione di un articolo successivo.

TURNATURI. Ma io ho presentato un emendamento che è un articolo sostitutivo dell'articolo 2, vorrei che la Commissione prendesse in considerazione anche questo particolare. Sono comunque d'accordo sulla procedura adottata.

PRESIDENTE. Il suo emendamento, onorevole Turnaturi non può essere considerato un articolo sostitutivo. Ella ha presentato il testo dell'articolo in discussione, modificato con un emendamento che è del tutto uguale a quello presentato dagli onorevoli Raucci e Albertini. Riterrei quindi di prendere in considerazione l'emendamento Raucci-Albertini, ai fini della nostra discussione considerando tale emendamento firmato anche dai deputati Albertini, Armaroli e Turnaturi.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo insieme, comprensivo dell'emendamento testé approvato:

## ART. 2.

L'assegno personale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è applicabile il primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Nei riguardi del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della pre-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

sente legge, che alla data del 30 settembre 1961 sia in godimento di detto assegno personale, l'assegno di cui alla presente legge compete limitatamente alla parte eccedente l'assegno personale stesso.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al primo comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 settembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui ai precedenti articoli va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, al quale non risultano presentati emendamenti:

## ART. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 della presente legge cessa col passaggio per concorso o per nomina in ruoli di altre Amministrazioni o a Servizi diversi da quelli per i quali è applicabile l'assegno stesso.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

« Nei confronti del personale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e del personale del catasto e dei Servizi tecnici erariali che partecipano alla ripartizione dei tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze contemplati dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, l'assegno mensile previsto dalla presente legge è sottoposto a riduzione in misura non superiore al 50 per cento dell'importo dell'assegno stesso, da determinare per ciascuna di dette categorie di personale e per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'importo di detti tributi speciali ripartito nell'esercizio precedente ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

un emendamento soppressivo dell'intero articolo 4 presentato dal deputato Turnaturi;

un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4 presentato dal deputato Albertini che è così formulato:

« L'assegno di cui all'articolo 1 della presente legge è cumulabile con i tributi spe-

ciali, diritti e compensi di cui alla tabella A, titolo I, II e III, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, modificata dalla legge 14 luglio 1957, n. 580.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli emolumenti previsti dalla tariffa allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, spettante al personale di collaborazione ».

Vi è inoltre un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4 firmato dai deputati Turnaturi e Napolitano Francesco che è così formulato:

« Nei confronti del personale delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e del catasto e dei servizi tecnici erariali che partecipa alla ripartizione dei tributi speciali e degli emolumenti per servizi resi dal Ministero delle finanze, contemplati, rispettivamente, dalla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni e dalla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, l'assegno mensile previsto dalla presente legge è sottoposto a riduzione in misura non superiore al 25 per cento dell'importo dell'assegno stesso, da determinare, per i diversi coefficienti di stipendio di ogni carriera, per ciascuna di dette categorie di personale e per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'importo di detti tributi speciali ed emolumenti ripartiti nel primo semestre dell'esercizio precedente ».

Vi sono inoltre due emendamenti a firma rispettivamente dei deputati Raffaelli, Raucci, Trebbi, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni e Bigi nonché del deputato Albertini, aventi analogo contenuto, che si propongono di aggiungere dopo le parole: « che partecipano alla ripartizione dei tributi speciali », le altre: « e degli emolumenti », e dopo le parole: « e successive modificazioni », aggiungere le altre: « e dalla parte seconda della tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 »; nonché dopo le parole di detti tributi speciali », aggiungere le altre: « ed emolumenti ».

Vi è anche un emendamento aggiuntivo firmato dal deputato Armaroli rivolto ad aggiungere dopo le parole: « è sottoposto a riduzione », le altre: « fino a un massimo del 30 per cento dell'importo dell'assegno stesso », e dopo le parole: « categorie di personale », aggiungere le altre: « e per ciascuna delle carriere di dette categorie ».

TURNATURI. Il secondo dei miei emendamenti ha due scopi: anzitutto ridurre la percentuale, fissata nel testo della legge con il cinquanta per cento, per quanto concerne le riduzioni dell'assegno, al venticinque-trenta per cento. E questo tenendo conto anche dei gradi del personale.

In secondo luogo l'emendamento vuole evitare che si stabilisca, come limite per determinare l'assegno stesso, l'esercizio finanziario precedente. Noi sappiamo che al momento in cui si ha il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, mancano sei mesi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

CURTI AURELIO. Se vogliamo ridurre del cinquanta per cento, io credo che una riduzione possibile deve basarsi, in via eccezionale, sul quaranta, quarantacinque per cento, attenuando, praticamente, però, l'effetto della legge.

Ora, francamente dico che ritengo che la nostra azione sia un'azione quanto mai decisa, nel senso che può dare una valutazione obiettiva e quindi frenare lo stesso Ministro delle finanze.

ARMAROLI. Noi ci associamo.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non è d'accordo sull'emendamento proposto, poiché l'indicazione del limite massimo del 50 per cento lascia adito a tutte le considerazioni del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro per garantire che questo miglioramento non venga diminuito o eccessivamente frenato con l'applicazione dei tributi speciali.

Ma qui si parla dei tributi speciali da ridurre, il che vuol dire che nel caso in cui i tributi speciali siano eccessivamente alti si potrebbe dare la possibilità di arrivare fino a questo livello. È un massimo che da un punto di vista generale conferisce al Ministro delle finanze, che ha la facoltà di proporre, il massimo di potere e quindi il massimo di autorità.

In secondo luogo, è una proposta la quale si ispira non solo a questi criteri, se volete di adeguamento, di sviluppo delle attività,

delle entrate e di riconoscimento del personale, ma anche di perequazione dei diversi settori dell'Amministrazione delle finanze che concorrono, come le diverse parti del corpo, allo stesso ultimo risultato: cioè potenziamento delle capacità contributive del cittadino nei confronti dello Stato.

In terza linea, una considerazione di ordine pratico: qui si stabilisce un coefficiente che limita la possibilità di deferire al bilancio dello Stato gli introiti che dovrebbero invece andare direttamente a queste categorie, e quindi si pongono dei problemi di copertura. Pertanto io sono costretto o a chiedere che il Presidente della Commissione consenta un rinvio della riunione, per stabilire esattamente cosa si vuole anche dal punto di vista della copertura di questo onere, o altrimenti di rimettere il disegno di legge in Aula, perché personalmente non mi sentirei di valutare il problema dei tributi speciali, dando facoltà al Ministro di arrivare fino al 50 per cento, e quindi di stare nettamente al di sotto, ma di intervenire con sue decisioni ove fosse opportuno farlo.

Poiché gli impiegati dello Stato mal subiscono che si faccia una distinzione troppo notevole fra chi è dedicato a un settore e chi è dedicato ad un altro, è difficile contenerla se non si ha questa elasticità di realizzare una più opportuna distribuzione anche degli oneri, oltre che dei benefici.

PRESIDENTE. Mi pare che la preoccupazione del Sottosegretario che si estrinseca nel desiderio, per altro legittimo e fondato, di voler valutare l'effettivo peso di queste diverse percentuali di riduzione rispetto a quella proposta del sesto, nella misura del 50 per cento, sia una preoccupazione fondata.

Però dinanzi a questo e quindi alla necessità di sospendere la discussione o di arrivare in Aula, io penso che potremmo trovarci d'accordo nel contenere la percentuale nel 50 per cento, che è una misura massima in cui la valutazione che si farà volta per volta sarà ritenuta, nell'equilibrio generale della redistribuzione, la più consona. In tal modo non fermeremo il nostro lavoro e porteremo avanti questa legge da lungo tempo attesa.

Mi pare che le stesse organizzazioni sindacali, sotto questo riguardo, si erano persuase della opportunità di adottare la percentuale del 50 per cento, essendosi già impegnate, se mai, sulla estensione che abbiamo già approvato della norma anche nei riguardi dei collaboratori dei Conservatori.

TURNATURI. Con l'accoglimento della richiesta unanime della Commissione di esten-

dere ai dipendenti delle Conservatorie le provvidenze contemplate in questa legge, io ritengo che sia opportuno non ridurre molto la facoltà concessa al Ministro, per consentire al Ministro una facoltà perequativa. È una facoltà che il Ministro deve esercitare in relazione alla misura dei singoli tributi speciali che ciascuna amministrazione percepisce. Per questa ragione appunto, per consentire un trattamento perequativo nell'interno del Ministero delle finanze, io propongo che il coefficiente di riduzione sia portato al 40 per cento, cioè ad una misura media che consentirà al Ministro di perequare i singoli trattamenti.

ALBERTINI. Io vorrei proporre un emendamento aggiuntivo: che in ogni caso la misura della riduzione non può ledere i diritti acquisiti, cioè non deve peggiorare situazioni preesistenti.

TURNATURI. Quello che il collega Albertini teme, è assolutamente da escludersi.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Io credo, e l'onorevole Curti me ne dia atto, che nello spirito dell'emendamento sia proprio questa esigenza: cioè di mettere in condizioni il Ministro di poter meglio perequare questo assegno personale in relazione ai tributi speciali. Quindi, portandolo al 30 per cento, il Ministro non ha una più ampia facoltà.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È una riduzione che non può superare il 30 per cento!

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Indubbiamente il pensiero ha tradito l'onorevole Curti nel prospettare l'emendamento.

CURTI AURELIO. Faccio presente all'onorevole Sottosegretario di Stato che da questo emendamento non nasce immediatamente una necessità di copertura, perché riguarda l'andamento futuro.

L'andamento futuro non richiede una copertura immediata.

D'altronde, come limite di spesa è ben inferiore alla accettata soppressione dell'articolo 8; la cosa ha una portata economica molto inferiore, tanto più che i limiti del 50 per cento sarebbero fissati dal Ministro in casi eccezionali di talune categorie. Quindi è una questione che non si ripercuote immediatamente sulla struttura della legge. Si può anche venire incontro con il 30-40 per cento.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo restare sul 50 per cento anche per la considerazione che sono stati inseriti i dipendenti delle Conservatorie delle ipoteche.

ARMAROLI. Noi non ne facciamo una questione sostanziale.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Va bene

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Turnaturi non insiste per la votazione del suo emendamento soppressivo dell'intero articolo 4 passiamo all'esame degli altri emendamenti.

Pongo in votazione il seguente emendamento:

« *Dopo le parole*: del catasto e dei servizi tecnici erariali, *aggiungere*: e del personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari ».

Tale emendamento è proposto dai deputati Turnaturi e Napolitano Francesco.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento:

« *Dopo le parole*: di detti tributi speciali, *aggiungere le parole*: e degli emolumenti ».

Tale emendamento reca la firma dei deputati Albertini, Armaroli, Turnaturi, Napolitano Francesco, Raucci, Raffaelli, Trebbi, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi e Grilli Giovanni.

Osservo che il personale delle ipoteche non è contemplato in questa legge.

RAUCCI. È nel decreto-legge n. 534 del 1954 con le modifiche di cui alla legge n. 870 del 1954.

PRESIDENTE. Dobbiamo introdurre tale specificazione perché si richiama quella legge per cui abbiamo, ora, proceduto ad una modifica dell'articolo 2.

RAUCCI. L'emendamento all'articolo 2 citava il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Curti se insiste nell'emendamento da lui proposto che porta il 50 per cento al 40 per cento.

Il Governo e l'onorevole Relatore sono favorevoli al mantenimento del 50 per cento; pregherei quindi gli onorevoli Curti ed Armaroli di non voler insistere.

BIMA. L'onorevole Curti ha detto che il fatto di abbassare al 40 per cento non crea problemi immediati di copertura; rivolgo quindi appello anche all'onorevole rappresentante del Governo perché voglia anch'egli, dato che siamo passati dal 30 al 40 per cento, dimostrare una certa duttilità.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dovrei approfondire tutta la questione. Le indicazioni avute inducono a conservare il limite del 50 per cento che può es-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

sere un limite massimo che, in pratica, può non essere raggiunto e che, se riproduce problemi di copertura diretti, non li riproduce immediatamente, indirettamente, però, si hanno riflessi anche subito perché, per esempio, quello che non si può utilizzare per una parte, deve essere trovato da un'altra parte così da garantire quanto dovrebbe essere dato a questi impiegati.

BIMA. Non si creano questioni di copertura.

PENAZZATO. *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Arrivando al 50 per cento si acquisiscono, se ragioni di opportunità lo consentono, maggiori introiti per altre eventuali esigenze.

ALBERTINI. Non sarebbe questo un problema di copertura!

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore.* È un problema di perequazione.

RAUCCI. Poiché l'onorevole rappresentante del Governo afferma che nel caso di mantenimento dell'emendamento dovrebbe essere tutto ricalcolato e quindi dovrebbe essere rinviata la approvazione del provvedimento, il nostro Gruppo, per evitare un ritardo, si asterrà sulla votazione dell'emendamento stesso.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore.* Dalla discussione sono affiorate delle perplessità che ho cercato di chiarire per sostenere gli emendamenti relativi alla inclusione del personale di collaborazione degli uffici delle Conservatorie dei registri immobiliare. Perplessità che esistono, perché ci sono degli uffici in cui effettivamente gli emolumenti sono cospicui e ci sono degli uffici in cui gli emolumenti non esistono o quasi. Pertanto io credo che sia opportuno dare la facoltà al Ministro di poter perequare quelle differenziazioni che si dovessero presentare.

Pregherei gli onorevoli colleghi di votare per quanto è stabilito dal disegno di legge circa il 50 per cento.

PRESIDENTE. L'emendamento Curti di cui ho dato lettura non è accettato né dal Governo né dal Relatore ed assorbe anche l'emendamento Armaroli che fissa il massimo nel 30 per cento.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Vi è, quindi, un emendamento che reca la firma del deputato Turnaturi rivolto ad aggiungere alle parole: « non superiore al 50 per cento dell'importo dell'assegno stesso da de-

terminare » le altre: « per i diversi coefficienti di stipendio di ogni carriera ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dagli onorevoli Raffaelli, Raucci, Trebbi, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Bigi nonché dai deputati Turnaturi e Napolitano Francesco e dai deputati Albertini ed Armaroli è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 4:

« *Dopo le parole:* ripartizione dei tributi speciali, *nonché dopo le parole:* di detti tributi speciali, *aggiungere le altre:* ed emolumenti ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Vi è infine un emendamento a firma dei deputati Turnaturi e Napolitano Francesco che intende sostituire le parole: « nell'esercizio precedente » con le altre: « nel primo semestre dell'esercizio precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo, quindi, in votazione il complesso dell'articolo 4 che risulta così formulato.

« Nei confronti del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e del personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, che partecipa alla ripartizione dei tributi speciali e degli emolumenti per i servizi resi dal Ministero delle finanze contemplati rispettivamente dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, l'assegno mensile previsto dalla presente legge è sottoposto a riduzione in misura non superiore al 50 per cento dell'importo dell'assegno stesso, da determinare, per i diversi coefficienti di stipendio di ogni carriera, per ciascuna di dette categorie di personale e per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'importo di detti tributi speciali ed emolumenti ripartiti nel primo semestre dell'esercizio precedente ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 6:

« La presente legge non è applicabile nei confronti del personale che beneficia del trattamento di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sul riordinamento degli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione ».

Comunico che è stato presentato rispettivamente dal deputato Turnaturi, dai deputati Raucci, Raffaelli, Trebbi, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Bigi nonché dai deputati Albertini e Armaroli il seguente analogo emendamento sostitutivo dell'articolo 6, che può considerarsi unificato:

*« Sostituire l'articolo 6 con il seguente: »*

« La presente legge non è applicabile nei confronti dei Conservatori dei registri immobiliari ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 7:

« L'assegno mensile di cui alla presente legge non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con il premio di esercizio previsto dalla legge 27 maggio 1961 n. 465, il premio di maggior produzione ed il premio di operosità previsti dalla legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, i diritti previsti dall'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, i diritti previsti dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59, il premio per l'incremento del rendimento industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o analoghi diritti, proventi o compensi, vi-

genti presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, diverse da quelle indicate nel primo comma del precedente articolo 1 o presso Enti di diritto pubblico ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 8:

« L'assegno di cui all'articolo 1 verrà gradualmente riassorbito in occasione di eventuali miglioramenti economici ai dipendenti statali.

Per ogni singolo miglioramento dipendente dall'applicazione di norme generali, non potranno essere imputati, ai fini del riassorbimento, più di due terzi del miglioramento stesso ».

Da parte rispettivamente dei deputati Raucci, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio, Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Bigi, dei deputati Turnaturi e Napolitano Francesco, nonché dei deputati Albertini ed Armaroli è stato presentato un analogo emendamento avente per scopo la soppressione dell'intero articolo 8.

Pongo quindi in votazione il mantenimento dell'articolo 8.

*(Non è approvato).*

Pertanto l'articolo 8 è soppresso.

Do lettura dell'articolo 9:

« Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 viene fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dal provvedimento che modifica l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sui prodotti esportati e l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione avvertendo che, se approvato, diverrà articolo 8 del disegno di legge.

*(È approvato).*

Così è terminata la votazione degli articoli. Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Occorre modificare, in base agli emendamenti approvati, anche il titolo del disegno di legge che dovrebbe essere così formulato:

« Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 ».

Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge.

(È approvato).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settem-

bre 1954, n. 869, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 » (3262):

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Anzilotti, Armani, Armaroli, Assennato, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Marzotto, Matteotti Giancarlo, Maxia, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Preti, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Servello, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Vigorelli, Zugno.

**La seduta termina alle 12,5.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI